

Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia con decisione del Consiglio federale prevista nel maggio 2024

Presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

21 settembre 2023 (avamprogetto)

Ordinanza sulla promozione dell'energia

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023
<p>Art. 33 Requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento degli impianti</p> <p>¹ Un impianto per il quale sono stati versati una remunerazione unica o un contributo d'investimento deve essere sottoposto, a partire dalla sua messa in esercizio, dall'ampliamento o dal rinnovamento, a una manutenzione per almeno la durata seguente, in modo che sia garantito un esercizio regolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 15 anni nel caso di impianti fotovoltaici, IIR, forni per l'incenerimento di fanghi, impianti eolici e idroelettrici;b. 10 anni nel caso di impianti di produzione di biogas, centrali elettriche a legna, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di scarica. <p>² Durante almeno 15 anni gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere in esercizio in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all'ubicazione e all'orientamento.</p> <p>³ I gestori di impianti fotovoltaici ai quali è stata accordata una remunerazione unica ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 LEn (rimunerazione unica elevata), non possono fare uso del consumo proprio secondo l'articolo 16 LEn per almeno 15 anni dalla messa in esercizio dell'impianto.</p>	<p>⁴ I moduli di cogenerazione degli impianti di produzione di biogas devono funzionare per almeno 5000 ore a pieno carico l'anno.</p>
<p>Art. 71 Contributo massimo</p> <p>Il contributo d'investimento non deve eccedere i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 12 milioni di franchi per le centrali elettriche a legna;b. 6 milioni di franchi per gli IIR e i forni per l'incenerimento di fanghi;c. 1 milione di franchi per gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di scarica.	<p><i>Art. 71</i> Contributi massimi</p> <p>Il contributo d'investimento non deve eccedere i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 5800 franchi per ogni kW_{el} equivalente di potenza e 8 milioni di franchi complessivi per le centrali elettriche a legna;b. 3000 franchi per ogni kW_{el} equivalente di potenza e 6 milioni di franchi complessivi per gli IIR e i forni per l'incenerimento di fanghi;c. 2500 franchi per ogni kW_{el} equivalente di potenza e 1 milione di franchi complessivo per gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di scarica;d. 17 500 franchi per ogni kW_{el} equivalente di potenza e 5 milioni di franchi complessivi per gli impianti a biogas.

Ordinanza sull'energia nucleare

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023
<p>Art. 11 Principi relativi alla progettazione di depositi in strati geologici profondi</p> <p>¹ Per garantire la sicurezza a lungo termine, il sito di un deposito in strati geologici profondi deve presentare le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a. estensione sufficiente di roccia ospitante adeguata;b. condizioni idrogeologiche favorevoli;c. stabilità geologica a lungo termine. <p>² Un deposito in strati geologici profondi dev'essere predisposto in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none">a. i principi di cui all'articolo 10 capoverso 1 siano adempiuti per analogia;b. la sicurezza a lungo termine sia garantita da barriere di sicurezza passive scaglionate;c. le misure adottate per agevolare il controllo e le riparazioni del deposito o per recuperare le scorie non compromettano le barriere di sicurezza passive dopo la chiusura del deposito;d. il deposito possa essere chiuso entro alcuni anni. <p>³ L'IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i principi specifici per la progettazione dei siti per i depositi in strati geologici profondi.</p>	<p>³ L'IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive:</p> <ul style="list-style-type: none">a. principi specifici per la progettazione dei depositi in strati geologici profondi;b. i requisiti della prova della sicurezza a lungo termine di tali depositi.
<p>Art. 39 Obblighi di notifica nel settore della sicurezza esterna</p> <p>¹ Il titolare di una licenza d'esercizio notifica all'IFSN prima della loro esecuzione in particolare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a. modifiche o nuove installazioni edilizie e tecniche d'impianto per le quali è richiesto il nullaosta dell'IFSN;b. esercitazioni importanti per la sicurezza esterna in collaborazione con organi militari, cantonali o comunali;c. attività straordinarie attinenti alla sicurezza esterna. <p>² Egli notifica senza indugio all'IFSN i seguenti eventi e riscontri:</p> <ul style="list-style-type: none">a. atti di violenza contro il personale;b. sabotaggio e tentativo di sabotaggio;c. minaccia di attentato con bomba;d. ricatto e presa d'ostaggi;e. disfunzioni, danni o guasti a dispositivi e sistemi di sicurezza esterna che perdurano oltre 24 ore;f. eventi negli impianti nucleari o nei loro dintorni, che sono da ricondurre a interventi non autorizzati o che ne fanno supporre l'esistenza;	<p>¹ ...</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Abrogato</i>

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023
<p>g. altri eventi e riscontri che pregiudicano o possono pregiudicare la sicurezza esterna.</p> <p>³ Per ogni evento o riscontro presenta senza indugio all'IFSN un rapporto entro 30 giorni. Il rapporto deve essere classificato.</p>	
<p>Art. 51a Eccezioni all'obbligo di smaltimento</p> <p>Non rientrano nell'obbligo di smaltimento di cui all'articolo 31 LENU:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le scorie radioattive a bassa attività che sono immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP; b. le scorie radioattive che sono destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP. 	<p><i>Art. 51a</i> Composizione delle scorie radioattive</p> <p>Le scorie radioattive possono contenere sostanze chimico tossiche e chimico reattive, purché la presenza di tali sostanze permetta uno smaltimento sicuro.</p> <p><i>Art. 51a^{bis}</i></p> <p><i>Ex art. 51a</i></p>

Ordinanza sugli impianti a bassa tensione

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023
<p>Art. 13 Autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa</p> <p>¹ L'autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa è rilasciata a un'impresa che impiega, per l'esecuzione di tali lavori, propri dipendenti (elettricisti di fabbrica) i quali:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sono titolari di un attestato federale di capacità quali installatore elettricista AFC e possono inoltre dimostrare di aver svolto un'attività pratica nel settore dell'installazione elettrica per un periodo di almeno tre anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere;b. sono titolari di un attestato federale di capacità in una professione affine a quella di installatore elettricista AFC o di un diploma equivalente e possono inoltre dimostrare di aver svolto un'attività pratica nel settore dell'installazione elettrica per un periodo di almeno cinque anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere; oc. hanno superato un esame organizzato dall'Ispettorato. <p>² L'Ispettorato decide in merito alle professioni affini a quella di installatore elettricista AFC e all'equivalenza del diploma secondo il capoverso 1 lettera b.</p> <p>³ L'autorizzazione conferisce il diritto di eseguire i seguenti lavori a impianti propri all'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lavori di manutenzione ed eliminazione delle perturbazioni;b. modifica dell'impianto a valle del rottore di sovrintensità di un'utenza o del rottore differenziale di protezione per circuiti terminali;c. lavori d'installazione a valle del punto di separazione dalla rete nel caso di impianti temporanei come quelli di cantieri, mercati, circhi e aziende di spettacolo. <p>⁴ Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la formazione dei dipendenti dell'impresa menzionati nell'autorizzazione corrisponda allo stato della tecnica più recente;b. le persone di cui alla lettera a portino a termine la necessaria formazione continua;c. sia garantita senza interruzioni l'assistenza tecnica professionale delle persone di cui alla lettera a da parte di un servizio d'ispezione accreditato.	<p>³ ...</p> <ul style="list-style-type: none">b. modifica dell'impianto a valle del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti d'abbonato o di un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti per circuiti terminali;

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023
<p>Art. 16</p> <p>¹ Non necessitano di un'autorizzazione d'installazione le persone del mestiere secondo l'articolo 8, le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l'articolo 27 e gli installatori elettricisti AFC che eseguono lavori d'installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi.</p> <p>² Non necessitano inoltre di un'autorizzazione d'installazione le persone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. installano singole prese di corrente e singoli interruttori in impianti esistenti situati in locali da loro abitati e nei locali annessi, in circuiti terminali monofase a valle di rottori di sovrintensità e protetti da rottore differenziale con un'intensità nominale di funzionamento non superiore a 30 mA; b. montano e smontano fonti luminose, con i relativi interruttori, in locali da loro abitati e nei locali annessi. <p>³ Gli impianti elettrici di cui ai capoversi 1 e 2 lettera a devono essere controllati dal titolare di un'autorizzazione di controllo. La persona che esegue il controllo deve consegnare un rapporto di sicurezza al proprietario dell'impianto.</p>	<p>¹ Non necessitano di un'autorizzazione d'installazione per lavori d'installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le persone del mestiere secondo l'articolo 8; b. le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1; c. gli installatori elettricisti AFC; d. gli elettricisti di montaggio AFC autorizzati a eseguire la prima verifica. <p>³ <i>Concerne soltanto il testo francese.</i></p>
<p>Art. 31 Indipendenza dei controlli</p> <p>Chi ha partecipato alla concezione, all'esecuzione, alla modifica o alla riparazione di un impianto non può effettuare né il controllo di collaudo previsto dall'articolo 35 capoverso 3 né il controllo periodico né i controlli saltuari.</p>	<p><i>Art. 31</i></p> <p>Chi ha partecipato alla concezione, all'esecuzione, alla modifica o alla riparazione di un impianto non può effettuare né il controllo di collaudo previsto dall'articolo 35 capoversi 3 e 4 né il controllo periodico né i controlli saltuari.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023
<p>Art. 34 Compiti dell'Ispettorato</p> <p>¹ L'Ispettorato vigila sugli altri organi di controllo e sui titolari di un'autorizzazione generale d'installazione nonché di un'autorizzazione sostitutiva. Assiste gli altri organi di controllo nell'esecuzione della sorveglianza sul controllo degli impianti e può ordinare i provvedimenti necessari al riguardo.</p> <p>² Controlla gli impianti elettrici che non sono controllati né da un organo di controllo indipendente né da un servizio d'ispezione accreditato.</p> <p>³ Se i controlli tecnici degli impianti elettrici ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 sono stati affidati a servizi d'ispezione accreditati, l'Ispettorato si procura i rapporti di sicurezza e ne esamina saltuariamente la correttezza. L'articolo 33 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.</p> <p>^{3bis} Può attribuire al proprietario di un impianto, dietro sua richiesta, l'incarico di tenere e sorvegliare un elenco dei rapporti di sicurezza depositati.</p> <p>⁴ Nei casi controversi, l'Ispettorato decide se un impianto soddisfa le prescrizioni della presente ordinanza.</p>	<p>³ Se i controlli tecnici degli impianti speciali di cui al numero 1 dell'allegato sono stati affidati a servizi d'ispezione accreditati, l'Ispettorato si procura i rapporti di sicurezza e ne esamina saltuariamente la correttezza. L'articolo 33 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.</p>
<p>Art. 35 Rapporto di ripresa dell'impianto</p> <p>¹ Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto elettrico con un periodo di controllo di 20 anni conformemente all'allegato deve presentare al gestore della rete che alimenta l'impianto un rapporto di sicurezza secondo l'articolo 37 che dimostri che l'impianto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza e alle regole della tecnica; b. è stato controllato secondo l'articolo 24. <p>² Se si tratta di un impianto di produzione di energia ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c non collegato a una rete di distribuzione a bassa tensione per l'alimentazione di un impianto fisso, il proprietario consegna il rapporto di sicurezza all'Ispettorato al momento della messa in servizio.</p> <p>³ Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto di produzione di energia secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c collegato a una rete di distribuzione a bassa tensione fa eseguire entro due mesi un collaudo dell'impianto di produzione di energia da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d'ispezione accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti di cui all'articolo 32 capoverso 2, all'Ispettorato.</p> <p>⁴ Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto elettrico con un periodo di controllo inferiore a 20 anni conformemente all'allegato fa eseguire entro sei mesi un collaudo da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d'ispezione accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti di cui all'articolo 32 capoverso 2, all'Ispettorato.</p>	<p>³ ...</p> <p>... Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti speciali di cui al numero 1 dell'allegato, all'Ispettorato.</p> <p>⁴ ...</p> <p>... Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti speciali di cui al numero 1 dell'allegato, all'Ispettorato.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023
<p>Art. 37 Requisiti del rapporto di sicurezza</p> <p>¹ Il rapporto di sicurezza deve contenere almeno le indicazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. indirizzo dell'impianto e del proprietario; b. descrizione dell'impianto incluse le norme applicate e le sue eventuali particolarità; c. periodicità del controllo; d. nome e indirizzo dell'installatore; e. risultati del controllo finale interno all'impresa conformemente all'articolo 24; f. nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione di controllo e risultato del controllo dopo il collaudo ai sensi dell'articolo 35 capoverso 3 e dopo un controllo periodico ai sensi dell'articolo 36. <p>² Il rapporto di sicurezza deve essere firmato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dalle persone che hanno eseguito il controllo; e b. da una delle persone autorizzate ad eseguire il controllo menzionate nell'autorizzazione d'installazione. <p>³ Il DATEC stabilisce il contenuto tecnico del rapporto di sicurezza. Sente al riguardo l'Ispettorato e le organizzazioni professionali.</p>	<p>¹ ...</p> <ul style="list-style-type: none"> f. nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione di controllo e risultato del controllo dopo il collaudo ai sensi dell'articolo 35 capoversi 3 e 4 e dopo un controllo periodico ai sensi dell'articolo 36.

Allegato

(art. 5 cpv. 2, 17 cpv. 2 lett. d, 32 cpv. 2 lett. a e 4, 35 cpv. 1 e 3, 36 cpv. 2 e 4)

Controlli periodici

1 Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un servizio d'ispezione accreditato (impianti speciali, art. 32 cpv. 2)

1.1 Sottostanno a un controllo annuale:

1.1.1 gli impianti elettrici degli impianti di trasporto in condotta sottoposti a vigilanza federale;

1.1.2 gli impianti elettrici dei depositi di munizioni e di carburanti sotterranei classificati come militari;

1.1.3 gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 2;

1.1.4 gli impianti elettrici nei locali in cui vengono prodotti, lavorati o depositati esplosivi o materiale pirotecnico;

1.1.5 gli impianti elettrici nelle miniere;

1.1.6 gli impianti elettrici realizzati, modificati o riparati da titolari di un'autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa (art. 13).

1.1.6 *Abrogato*

1.2 Sottostanno al controllo ogni tre anni gli impianti elettrici situati nelle zone 0 e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), esclusi gli impianti di rifornimento di carburante e le officine per la riparazione di veicoli.

1.3 Sottostanno al controllo ogni cinque anni:

1.3.1 gli impianti elettrici delle strade nazionali di 1^a e 2^a classe che risultano critici in relazione alla sicurezza della circolazione e dell'esercizio;

1.3.2 gli impianti elettrici delle installazioni e delle costruzioni militari classificate che non sottostanno al controllo secondo il numero 1.1;

1.3.3 gli impianti elettrici situati nelle zone 2 e 22 di protezione contro le esplosioni dei depositi di carburante, definite secondo i principi della SUVA;

1.3.4 gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione non specifici della ferrovia ma necessari per l'esercizio, che sono collegati al sistema di linee di ritorno delle ferrovie o delle imprese di trasporto, anche se non sono alimentati dalle ferrovie o delle imprese di trasporto stesse, in particolare impianti di gallerie, officine e impianti di lavaggio;

1.3.5 gli impianti elettrici realizzati, modificati o riparati dal titolare di un'autorizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15;

1.3.5 *Abrogato*

1.3.6 gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 1, fatta eccezione per i locali per massaggi, visite, trattamento, fisioterapia o gli studi dentistici situati al di fuori di cliniche;

1.3.7 gli impianti elettrici di impianti per la telefonia mobile situati su tralicci dell'alta tensione, inclusi i dispositivi di messa a terra, alimentati dalla rete di approvvigionamento elettrico generale.

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023
<p>1.4 Sottostanno al controllo ogni dieci anni:</p> <p>1.4.1 gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile che sono dotati di impianti di produzione di energia o che sono protetti contro le influenze del NEMP (Nuclear Electromagnetical Pulse);</p> <p>1.4.2 gli impianti elettrici dei battelli adibiti al trasporto commerciale di persone o merci;</p> <p>1.4.3 gli impianti ad alta tensione alimentati da impianti elettrici, come filtri, laboratori di prova e generatori di ozono, escluse le illuminazioni al neon e gli impianti ai raggi X non sanitari;</p> <p>1.4.4 gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione non specifici della ferrovia ma necessari per l'esercizio, che sono collegati al sistema di linee di ritorno delle ferrovie o delle imprese di trasporto, anche se non sono alimentati dalle ferrovie o delle imprese di trasporto stesse e che non sono controllati secondo il numero 1.3.4.</p>	
	<p>5 Impianti elettrici di titolari di un'autorizzazione d'installazione limitata (art. 12 cpv. 1)</p> <p>5.1 Per i titolari di un'autorizzazione d'installazione limitata di cui all'articolo 13 il periodo di controllo è di un anno.</p> <p>5.2 Per i titolari di un'autorizzazione d'installazione limitata di cui agli articoli 14 e 15 il periodo di controllo è di cinque anni.</p>

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023
<p>Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione</p> <p>¹ La presente ordinanza disciplina la prima fase di apertura del mercato dell'elettricità, durante la quale i consumatori fissi finali non hanno diritto d'accesso alla rete ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LAEl.</p> <p>² La rete di trasporto delle ferrovie svizzere, gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, sottostà alla LAEl nella misura in cui questa intende creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro. Si applicano in particolare gli articoli 4 capoverso 1 lettere a e b, 8, 9 e 11 LAEl.</p> <p>³ La rete di trasporto delle ferrovie svizzere, gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, è considerata consumatore finale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b LAEl e della presente ordinanza. Un convertitore di frequenza all'interno di una centrale a 50 Hz non è considerato consumatore finale per la quota di energia elettrica che la centrale a 50 Hz:</p> <ul style="list-style-type: none">a. produce e contemporaneamente immette nella rete a 16,7 Hz in un'unità economica localizzata;b. preleva per il fabbisogno proprio e per azionare le pompe (art. 4 cpv. 1 lett. b secondo periodo LAEl). <p>^{3bis} I punti di immissione e di prelievo della rete di trasporto gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, collegati con la rete di trasporto a 50 Hz, sono considerati singolo punto di immissione o di prelievo.</p> <p>⁴ La LAEl e la presente ordinanza si applicano anche alle linee elettriche transfrontaliere a corrente continua della rete di trasporto e ai necessari impianti accessori.</p>	<p>² La rete di trasporto delle ferrovie svizzere, gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, sottostà alla LAEl nella misura in cui questa intende creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro. Si applicano in particolare gli articoli 4 capoverso 1 lettere a e b, 8, 9 e 11 LAEl. Non si applica l'articolo 8a LAEl.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023
<p>Art. 5a Scenario di riferimento</p> <p>Dopo la sua approvazione, lo scenario di riferimento (art. 9a LAEl) è riesaminato ed eventualmente aggiornato ogni quattro anni.</p>	<p>Art. 5a Protezione dai ciberattacchi</p> <p>¹ Per garantire una protezione adeguata degli impianti dai ciberattacchi, proteggendo in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), i soggetti elencati qui di seguito sono tenuti al rispetto delle raccomandazioni contenute nello Standard minimo per migliorare la resilienza delle TIC (Standard minimo TIC) del maggio 2023¹ per il rispettivo livello di protezione di cui all'allegato 1a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i gestori di rete; b. i produttori, esclusi i gestori delle centrali nucleari, e i gestori di impianti di stoccaggio con entrambi una potenza complessiva di almeno 100 MW che possono controllare attraverso un unico sistema di comando a distanza; c. i fornitori di servizi che possono comandare a distanza in modo permanente: <ul style="list-style-type: none"> 1. gli impianti dei gestori di rete; oppure 2. gli impianti di produttori, esclusi i gestori delle centrali nucleari, o di gestori di impianti di stoccaggio, se in tal modo hanno accesso attraverso un unico sistema a una potenza complessiva di almeno 100 MW. <p>² Gli altri regolamenti citati nello standard minimo TIC non sono vincolanti.</p> <p>³ Qualora la ECom lo richieda, deve esserle fornita la prova del raggiungimento del livello di protezione previsto.</p> <p><i>Art. 5a^{bis}</i> <i>Ex art. 5a</i></p>

¹ Lo Standard minimo TIC può essere scaricato gratuitamente dal sito web dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (www.ufae.admin.ch > Temi > TIC > Standard minimo TIC) oppure acquistato per e-mail all'indirizzo info@bwl.admin.ch.

Diritto vigente

Avamprogetto del 21 settembre 2023

Allegato 1
(art. 13 cpv. 3^{bis})

(art. 4d cpv. 3 lett. a e b, 13 cpv. 3^{bis} e 18a cpv. 3 lett. a e b)

Determinazione del costo medio ponderato del capitale

Allegato 1a
(art. 5a cpv. 1)

Livello di protezione
1 Ambiti di applicazione
Il livello di protezione vale per:

	Livello di protezione A	Livello di protezione B	Livello di protezione C
1.1 Gestori di rete con una quantità di elettricità trasportata nel proprio comprensorio pari a:			
1.2 Fornitori di servizi che possono comandare a distanza in modo permanente impianti dei gestori di rete, sempre che in tal modo abbiano accesso attraverso un unico sistema a una quantità di elettricità trasportata pari a:	≥ 450 GWh/anno	≥ 112 GWh/anno e ≥ 450 GWh/anno	≥ 112 GWh/anno
1.3 Produttori, esclusi i gestori di centrali nucleari, e gestori di impianti di stoccaggio, sempre che gli impianti di entrambi presentino la seguente potenza complessiva controllabile attraverso un unico sistema di comando a distanza:	≥ 800 MW	≥ 100 MW e < 800 MW	–
1.4 Fornitori di servizi che possono comandare a distanza in modo			

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023				
		permanente impianti di produttori, esclusi i gestori di centrali nucleari, o di gestori di impianti di stoccaggio, sempre che in tal modo abbiano accesso attraverso un unico sistema a una potenza pari a:			
Valori minimi					
Devono essere raggiunti almeno i seguenti valori, indicati al capitolo 3 dello Standard minimo TIC ²					
		Livello di protezione A	Livello di protezione B	Livello di protezione C	
Identificare (ID = identify)					
ID.AM-1	4	3	3		
ID.AM-2	4	3	2		
ID.AM-3	3	3	2		
ID.AM-4	3	3	–		
ID.AM-5	3	3	–		
ID.AM-6	4	4	3		
ID.BE-1	3	2	–		
ID.BE-2	3	2	–		
ID.BE-3	3	3	–		
ID.BE-4	3	3	–		
ID.BE-5	3	2	–		
ID.GV-1	4	4	3		
ID.GV-2	4	3	3		
ID.GV-3	4	4	3		
ID.GV-4	3	3	–		
ID.RA-1	3	2	–		
ID.RA-2	4	3	–		
ID.RA-3	4	3	–		
ID.RA-4	4	3	–		

² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023			
	ID.RA-5	3	2	-
	ID.RA-6	3	2	-
	ID.RM-1	4	2	-
	ID.RM-2	3	3	-
	ID.RM-3	3	3	-
	ID.SC-1	3	3	-
	ID.SC-2	3	3	-
	ID.SC-3	3	3	3
	ID.SC-4	3	2	-
	ID.SC-5	3	2	-
Proteggere (PR = protect)				
	PR.AC-1	4	3	2
	PR.AC-2	3	3	2
	PR.AC-3	4	4	3
	PR.AC-4	3	3	2
	PR.AC-5	4	3	2
	PR.AC-6	4	3	2
	PR.AC-7	3	3	2
	PR.AT-1	4	3	3
	PR.AT-2	4	3	3
	PR.AT-3	3	3	-
	PR.AT-4	4	3	3
	PR.AT-5	3	3	-
	PR.DS-1	3	2	-
	PR.DS-2	4	4	2
	PR.DS-3	3	3	-
	PR.DS-4	3	2	-
	PR.DS-5	3	2	-
	PR.DS-6	3	2	-
	PR.DS-7	3	2	-
	PR.DS-8	3	2	-
	PR.IP-1	3	2	2
	PR.IP-2	4	3	-

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023			
	PR.IP-3	3	3	-
	PR.IP-4	4	4	3
	PR.IP-5	4	4	3
	PR.IP-6	3	3	-
	PR.IP-7	3	2	-
	PR.IP-8	3	2	-
	PR.IP-9	4	2	2
	PR.IP-10	4	2	-
	PR.IP-11	3	2	-
	PR.IP-12	3	2	-
	PR.MA-1	3	3	-
	PR.MA-2	4	3	2
	PR.PT-1	3	2	-
	PR.PT-2	4	4	3
	PR.PT-3	4	3	-
	PR.PT-4	4	3	3
	PR.PT-5	3	2	-
	Intercettare (DE = detect)			
	DE.AE-1	3	2	-
	DE.AE-2	3	2	-
	DE.AE-3	3	2	-
	DE.AE-4	3	2	-
	DE.AE-5	3	2	-
	DE.CM-1	3	3	2
	DE.CM-2	3	3	2
	DE.CM-3	3	2	-
	DE.CM-4	3	3	2
	DE.CM-5	3	3	2
	DE.CM-6	3	2	-
	DE.CM-7	3	2	2
	DE.CM-8	3	2	-
	DE.DP-1	4	4	2
	DE.DP-2	3	2	-

Diritto vigente	Avamprogetto del 21 settembre 2023			
	DE.DP-3	3	3	-
	DE.DP-4	3	2	-
	DE.DP-5	3	2	-
	Reagire (RS = respond)			
	RS.RP-1	3	3	2
	RS.CO-1	3	3	2
	RS.CO-2	4	4	2
	RS.CO-3	3	2	-
	RS.CO-4	3	2	-
	RS.CO-5	3	2	-
	RS.AN-1	3	3	-
	RS.AN-2	3	3	-
	RS.AN-3	2	2	-
	RS.AN-4	2	2	-
	RS.AN-5	2	2	-
	RS.MI-1	3	3	2
	RS.MI-2	3	2	2
	RS.MI-3	3	2	2
	RS.IM-1	3	3	-
	RS.IM-2	3	3	-
	Ripristinare (RC = recover)			
	RC.RP-1	3	3	2
	RC.IM-1	3	2	-
	RC.IM-2	3	2	-
	RC.CO-1	2	1	-
	RC.CO-2	2	1	-
	RC.CO-3	2	1	-